

DOI: <https://doi.org/10.14201/0AQ03798394>

ANTROPOCENE E DIRITTI SOGGETTIVI: UNO SGUARDO RETROSPETTIVO PER UNA PROSPETTIVA FUTURA

Simona LANGELLA

Università degli Studi di Genova

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8231-6855>

ABSTRACT: The philosophical reflection on the Anthropocene has focused on the anthropological-technical issues and, more specifically, on the ethical-juridical ones that underlie it. The article aims to combine these two areas of reflection in relation to the idea of subjective rights. In fact, reflecting on the Anthropocene means having to also rethink the idea of subjective rights to reconstruct their genesis and verify their applicability in relation to the expansion of their category.

Keywords: Anthropocene; Subjective Rights.

RESUMO: La riflessione filosofica sull'Antropocene si è orientata sulle questioni antropologico-tecniche e, più specificamente, su quelle etico-giuridiche che vi soggiacciono. L'articolo vuole coniugare questi due ambiti di riflessione in relazione all'idea di diritti soggettivi. Riflettere sull'Antropocene significa, infatti, dover ripensare anche l'idea di diritti soggettivi per ricostruirne la genesi e verificarne l'applicabilità in relazione all'ampliarsi della loro stessa categoria.

Antropocene; diritti soggettivi.

RESUMEN: La reflexión filosófica sobre el Antropoceno se ha centrado en las cuestiones antropológico-técnicas y, más específicamente, en las ético-jurídicas que subyacen al mismo. El artículo pretende combinar estos dos ámbitos de reflexión en relación con la idea de derechos subjetivos. De hecho, reflexionar sobre el Antropoceno significa tener que repensar también la idea de derechos subjetivos

para reconstruir la génesis del concepto y verificar su aplicabilidad en relación con la expansión de la propia categoría.

Palabras clave: Antropoceno; Derechos subjetivos.

I. DIRITTI SOGGETTIVI: UNA PATERNITÀ INCERTA

NOTA È LA TESI MICHEL VILLEY secondo la quale l'idea moderna di diritti soggettivi è un'innovazione ispirata dalla filosofia nominalista del XIV secolo¹. Per lo studioso, fu Ockham a trasformare l'idea classica del diritto naturale oggettivo in una nuova ed originale teoria dei diritti naturali soggettivi determinando una svolta radicale nella storia della scienza giuridica². Pur riconoscendo nei glossatori medievali la presenza in stato embrionale di una nuova terminologia che designerà con la modernità i diritti soggettivi, egli gli negava tuttavia un'origine anteriore al XIV secolo³. Tale negazione si fondava nella sua convinzione che nelle idee giuridiche e politiche i cambiamenti avvenissero solo successivamente al costituirsi di uno schema di pensiero adeguato in ambito filosofico⁴; secondo Villey, infatti, la metafisica precede sempre la giurisprudenza, negando così fra le due discipline qualsiasi forma di corrispondenza biunivoca o scambio reciproco⁵. In sintesi, per Villey, mentre il pensiero aristotelico fornì un fondamento alla dottrina classica del diritto naturale, il nominalismo di Ockham rese possibili le prime teorie moderne dei diritti naturali⁶. A questo riguardo, Brian Tierney registra invece un cambiamento di linguaggio importante nella giurisprudenza canonistica proprio nel tardo XII secolo, che permise una nuova accezione del vecchio termine *ius naturale* come potere o capacità soggettiva inerente agli individui, anticipando così la nascita di diritti soggettivi. Egli rilevava infatti che per i *decretisti* del XII secolo l'espressione *ius naturale* indicava non solamente il diritto naturale, ma anche una facoltà, un potere o un'abilità dei singoli individui che, associato alla ragione e al discernimento morale, definiva un ambito all'interno del quale l'individuo era libero di agire come meglio preferiva⁷. Secondo Tierney, il legame fra diritto e potere, *ius e potestas*, era comune nel linguaggio canonistico del XII secolo⁸ e sebbene non si possa ancora parlare tuttavia dell'esistenza di una teorizzazione esplicita dei diritti naturali, l'interpretazione in senso soggettivo dello *ius* non fu affatto una novità della teologia tardo medievale. Molti decretisti, infatti, contemplavano già una definizione di *ius naturale*

come una specie di forza o di potere soggettivo intrinseco alla persona umana. Uguccione da Pisa giunse ad affermare che tale significato era quello primario e proprio del termine *ius*. In base alla sua definizione lo *ius naturale* era detto ragione, ossia «una forza naturale dell'anima», e solo in un secondo senso tale espressione poteva essere usata per riferirsi alle leggi morali conosciute attraverso la stessa ragione, le quali avrebbero potevano sintetizzarsi nel precetto evangelico di non fare ad altri ciò che non vorresti che gli altri facessero a te¹⁰. Distinguendofra un senso soggettivo e un senso oggettivo dell'espressione *ius naturale*, il canonista affermava, dunque, che il senso soggettivo era quello primario. Egli non negava che lo *ius naturale* potesse significare anche una regola di condotta, un «giudizio della ragione», tuttavia, attribuiva ad esso un significato derivato; nel suo senso primario, infatti, lo *ius naturale* era una forza dell'anima associata alla razionalità umana e andava attribuito ai singoli individui. E sebbene neanche per Tierney le definizioni dei canonisti giungessero a strutturarsi in una dottrina compiuta dei diritti naturali, tuttavia, una volta che l'espressione *ius naturale* fu definita in tal senso, le argomentazioni canonistiche mossero in una doppia direzione specificando, o le leggi naturali che dovevano essere ottemperate, oppure i diritti naturali che potevano lecitamente essere esercitati¹¹. In tal modo, il linguaggio dei canonisti si conservò nelle teorie etico-politiche successive trasmettendosi principalmente per due vie. La prima via fu quella dei lavori enciclopedici dei giuristi tardomedievali, –così le teorie dei canonisti erano note, ad esempio, agli autori della scolastica spagnola del XVI e XVII secolo–; la seconda via fu l'opera di Ockham, in quanto quest'ultimo faceva riferimento alle dottrine canonistiche precedenti più che alla filosofia nominalista¹². Per Tierney, dunque, i canonisti del XII secolo diedero nuova forma al linguaggio con cui era condotto il dibattito sul diritto naturale permettendo lo sviluppo di una nuova teoria dei diritti naturali accanto alla tradizionale dottrina del diritto naturale. Il confronto Tierney-Villey sull'origine dei diritti soggettivi ha portato anche a rivedere la posizione del filosofo francese, in realtà nel fondo condivisa dallo stesso Tierney, secondo cui il concetto di diritto soggettivo, ossia di un *potere* dell'individuo, fosse completamente estranea al pensiero di Tommaso d'Aquino. Ma ciò che qui ora preme davvero rilevare, al di là della presenza o meno della rivendicazione di diritti soggettivi nella speculazione tommasiana, è come essi siano vincolati, ancor prima di Tommaso, bensì già nella canonistica precedente, all'idea di razionalità e di moralità¹³.

2. LA ESCUELA DE SALAMANCA: DOMINIO E RAZIONALITÀ IN FRANCISCO DE VITORIA

È risaputo: i Maestri teologi del XVI secolo dell'Università di Salamanca realizzarono il loro progetto di rivitalizzare la *sacra doctrina* rivalutando il pensiero di Tommaso d'Aquino e applicandone le istanze metafisiche ai concreti problemi etico-politici che la Conquista spagnola poneva di fronte alla coscienza europea. Il dibattito sulle modalità di occupazione dei territori d'Oltreoceano a cui parteciperanno teologi, politici, missionari si trasformerà così nella "fucina" più importante nella prima età moderna per la riflessione e la teorizzazione dei diritti umani. Proclamata dal fondatore dell'*Escuela* de Salamanca l'impossibilità di un *dominus totius orbis* si farà spazio un nuovo modo di pensare le relazioni fra i popoli, i quali, essendo uniti tra loro dal vincolo della natura umana, costituiranno la stessa persona morale dell'orbe.

Tralasciando la necessità di indagare se le fonti di un pensiero così complesso, quanto chiaro nella sua intenzione di salvaguardare i diritti fondamentali delle genti delle Indie occidentali sottomesse sul finire del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento alla corona spagnola, siano da rintracciare esclusivamente in Tommaso, l'attenzione sarà rivolta a come tale salvaguardia nel fondatore della *Escuela* sia vincolata strettamente all'idea di *dominium* e di razionalità.

Francisco de Vitoria già nel commentare la *quaestio* 62 della II-IIae della *Summa Theologiae* utilizzava una definizione soggettiva di *ius* come facoltà o potere dell'individuo¹⁴. Tale definizione era poi da lui ripresa nella *De Indis*. Il teologo tornava qui sulla questione del *dominium* analizzando quali conseguenze si potessero rilevare circa tale problema nel caso in cui gli indios si fossero dimostrati irragionevoli¹⁵. Per fare ciò bisognava innanzi tutto stabilire se fosse richiesto necessariamente l'uso di ragione per essere considerati «*capax domini*». Per Corrado Summenhart, che promuoveva un'idea estensiva del dominio, esso infatti si confaceva anche alle creature irrazionali, sia sensibili che insensibili, in quanto, per il teologo tedesco, il dominio non era altro che il diritto di usare di una cosa per la propria utilità¹⁶. Vitoria rifiutava questa posizione estensiva del *dominium*, argomentando che le creature irrazionali non potevano avere dominio poiché non potevano ricevere alcuna *iniuria*. La prova di ciò era offerta dal fatto che così come non si offenderebbe il sole se si chiudesse la finestra affinché la luce non possa entrare, allo stesso modo non

si commetterebbe ingiustizia alcuna impedendo al lupo o al leone la loro preda¹⁷. Infatti, se gli animali avessero dominio, allora colui che privasse il cervo dell'erba commetterebbe un furto, in quanto si approprierebbe di qualcosa contro la volontà del suo possessore¹⁸. Le bestie, dunque, non avendo controllo su se stesse e, di conseguenza, ancor meno sulle altre cose, erano pertanto prive di dominio e di diritti¹⁹. Così, come per Tommaso solo le creature razionali avevano il dominio dei propri atti²⁰, anche per Vitoria era certamente improprio l'attribuire dominio agli esseri irrazionali²¹, in quanto essi appunto non si muovono da se stessi, ma piuttosto sono mossi²², ragione sufficiente per affermare che essi mancano di dominio²³. E se gli animali non hanno il dominio dei propri atti, tanto meno avranno il dominio sulle altre cose. Inoltre, Vitoria rifiutava anche la posizione di Silvestro Prierias secondo il quale «dominio» non significa un diritto, ma soltanto un potere. Infatti, osservava Vitoria, se a significare il dominio bastasse unicamente il potere di fare qualcosa, allora il bandito avrebbe il "*dominium*" per uccidere gli uomini e il ladro per rubare il denaro, per il solo fatto di poterlo fare²⁴. A riguardo di questa questione, osservava Vitoria, potrebbe poi sorgere anche il dubbio se i bambini possano avere il *dominium* prima dell'uso della ragione, dal momento che essi non sembrano differenziarsi dagli esseri irrazionali. Ma, poiché –ragiona Vitoria– i bambini possono a differenza degli animali subire ingiustizia essi hanno diritto sulle cose e, quindi, dominio, che appunto non è altro se non un diritto²⁵. Infatti, ribadisce il Maestro di Salamanca, essi²⁶ non esistono per il bene di qualcun altro, come avviene per le creature irrazionali, ma *«propter se»*²⁷ avendo una personalità propria ed inalienabile, filosoficamente fondata sull'idea di libertà e teologicamente sulla dottrina dell'*imago Dei*²⁸. Per quanto riguarda, poi, coloro ai quali manca la ragione permanentemente (*insensati aut amentes*) e non c'è speranza che ne acquisiscano l'uso, si afferma che anch'essi hanno dominio poiché possono subire ingiustizia e sono soggetti di diritto²⁹, sebbene, per ciò che concerne la questione se essi possano avere o meno dominio civile, Vitoria si rimette al giudizio dei giuristi³⁰. Da quanto detto risulta evidente che in ultima istanza è l'idea di persona, padrona dei suoi atti, intrinsecamente legata all'idea di razionalità, a permettere l'avvio nella prima modernità di una speculazione sul *dominium* da cui risulterà una concezione dei diritti soggettivi che si affermerà nella cultura occidentale dando origine a quel processo di affermazione degli stessi tutt'oggi *in fieri*.

3. NON SOLO CAMBIAMENTI GEO-CLIMATICI

In uno dei momenti fondanti della teorizzazione dei diritti soggettivi si trova dunque un elemento traumatico della storia della cultura occidentale, ossia la violenza con cui si stava perpetrando la *Conquista* dell'America, che costringeva le coscienze degli intellettuali europei a interrogarsi radicalmente sul significato stesso di diritto, di *iniuria* e di dominio. Da ciò che è stato definito da Tzvetan Todorov come il primo genocidio della storia europea³¹, nasceva, tuttavia, paradossalmente una riflessione orientata a salvaguardare i diritti fondamentali delle genti delle Indie occidentali, la quale avrebbe permesso una nuova consapevolezza e una maggior responsabilità nei confronti dell'essere umano³². Come all'origine della teorizzazione della prima modernità sui diritti soggettivi si trova un avvenimento inaspettato e violento, che ha determinato un cambiamento epocale, che impose nuovi modelli culturali, così anche oggi i cambiamenti *geo-climatici* non sono solo un motivo di spaesamento per la loro imprevedibilità, ma anche una spinta che ci costringe a mettere in discussione il concetto di progresso e a ripensare in ambito giuridico un paradigma ormai consolidato, quello appunto di diritti soggettivi³³. Se *–usciti dall'olocene–* siamo davvero entrati in una nuova era geologica definita appunto Antropocene³⁴, allora non solo i cambiamenti climatici determinati dalla specie *Homo sapiens* sul pianeta che lo ospita, grazie a una tecnologia sempre più sofisticata, devono essere oggetto di interesse, ma anche i mutamenti e le trasformazioni culturali che questa nuova era necessariamente implica³⁵. Come si comprenderà sono le questioni *antropologico-etico-giuridiche* che soggiacciono all'*Antropocene* che richiamano l'attenzione, e, in particolare, il progressivo ampliamento della categoria dei soggetti attualmente indicati come portatori di diritti soggettivi. I cambiamenti in atto hanno messo in gioco, infatti, categorie etico-giuridiche che vanno nuovamente vagliate rispetto all'uso e a un loro sempre possibile abuso. In altri termini, si tratta di ripensare la loro fondazione per permettere una decisione consapevole circa la direzione da intraprendere nel darsi del loro ampliamento e nel loro stesso utilizzo. Ciò significa che il riconoscimento di diritti attribuiti alla Natura in atto nell'ultimo ventennio del XXI secolo costringe necessariamente a una riflessione filosofica³⁶. Le nuove frontiere del diritto ambientale, pertanto, obbligano anche da un punto di vista filosofico a riflettere su nuovi interrogativi quali, ad esempio, se un fiume, un lago, un

ghiacciaio, una foresta possano essere riconosciuti come portatori di diritti³⁷. I nuovi cambiamenti climatici, infatti, hanno determinato un mutamento di prospettiva in materia ambientale che ha determinato un'estensione dei soggetti riconosciuti come portatori di diritti. Questo processo di ampliamento di una categoria giuridica ha preso l'avvio già nel 2008³⁸, quando l'Ecuador ha emanato una *Costituzione* che riconosce dei diritti fondamentali alla Natura³⁹ e a cui è seguita da parte della Bolivia nel 2010 l'approvazione di una legge quadro relativa ai diritti della Madre Terra o *Pacha Mama*⁴⁰. Provvedimenti analoghi sono seguiti a questi da parte di altri Stati anche europei a tutela dei diritti della Natura e/o di alcuni suoi elementi –come, ad esempio, nel 2016 in Colombia, nel 2017 in Brasile, Messico, India⁴¹ e Nuova Zelanda, nel 2019 negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi, nel 2022 in Spagna–, ma non si tratta di movimenti uniformi, poiché ogni Stato ha costituito percorsi diversi di riconoscimento giuridico, tuttavia, ciò che accomuna tutti questi percorsi di tutela della Natura è la comune visione di essa come portatrice di diritti, che esigono appunto rispetto⁴². Parallelamente, sul piano internazionale, nel quadro dell'iniziativa *Harmony with Nature*⁴³, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato dal 2009 ad oggi quattordici risoluzioni sul valore intrinseco della Natura al fine appunto di promuoverne i diritti⁴⁴. Tale esigenza, alla base degli accordi di Parigi del 2015 stabiliti in occasione della Conferenza sul clima COP21 di Parigi, ed ora cristallizzata nell'Agenda 2030, ci costringe a prendere atto di un fenomeno diffuso che, ormai, si è imposto richiedendo un cambiamento di prospettiva. L'attribuzione di diritti alla Natura si sostiene, infatti, su una visione olistica della realtà lontana dalla sensibilità culturale occidentale, sebbene non totalmente estranea ad essa⁴⁵. E se è pur vero che la soggettività giuridica –sotto il profilo del diritto positivo– è un concetto plasmabile alle diverse necessità legislative, che si presentano nel tempo⁴⁶, resta il fatto che la cultura occidentale nella sua fucina teologico-filosofica della prima modernità ha legato la nozione di diritti soggettivi alla razionalità quale tratto distintivo unico e irrinunciabile dello stesso portatore di diritti.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ANDRONICO, Alberto y Marisa MELI (eds.) *Diritto e Antropocene, Mutamenti climatici e trasformazioni giuridiche*. Milano: Mimesis, 2020.

- BALDIN, Serena. «I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia», en *Visioni LatinoAmericane*, 10 (2014): 25-39.
- CAMPODONICO, Angelo. «Tommaso d'Aquino nel Novecento. Riflessioni sui diritti umani». En *Genesi, sviluppi e prospettive dei diritti umani in Europa e nel Mediterraneo*, ed. S. Langella. Napoli: Guida, 2006, pp. 227-243.
- DALLA RIVA, Leura. «Diritti della natura in Brasile ed Ecuador: un'analisi comparatistica tra costituzionalismo ambientale e buen vivir», *DPCE online*, 2 (2023): 841-856.
- DE AQUINO, Tomás. *Summa Theologiae*, 5 vols. Madrid: BAC, 1952-1956.
- DE AQUINO, Tomás. *Suma contra Gentiles*, 2 vols. Madrid: BAC, 1952.
- LANGELLA, Simona. *La ciencia teológica de Francisco de Vitoria y la Summa theologiae de santo Tomás de Aquino en el siglo XVI a la luz de textos inéditos*. Salamanca: SEE, 2013.
- LANGELLA S., et al. «Sulla Filosofia e l'Antropocene». En *Antropocene e bene comune: tra nuove tecnologie, nuove epistemologie e nuovi virus*, ed. Langella S., et al. Genova: GUP, 2022 (*Open Access*).
- MÍGUEZ NÚÑEZ, Rodrigo. «Una nuova frontiera della soggettività: i diritti degli enti naturali. Se il fiume e i ghiacciai sono persone giuridiche», *L'Indice dei libri del mese*, 34 (2017).
- PERRA, Livio. «La natura e i suoi diritti», *Nomos. Le attualità nel diritto*, 2 (2018): 2-18.
- PERRA, Livio. *I sistemi di protezione ambientale di Ecuador e Bolivia e l'affermazione dei diritti della natura*. Il Sileno Edizioni, 2021 (*Open Access*).
- PERRA, Livio. «L'antropomorfizzazione giuridica», *Diritto & Questioni pubbliche*, XX, 2 (2020): 47-70.
- SIMÓN CAMPAÑA, Farith. «La Naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución ecuatoriana: la construcción de una categoría de interculturalidad». En *La Naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático*, ed. Estupinan, I. et al. Bogotá: Universidad Libre Bogotá, 2019, pp. 299-331.
- TUCK, Richard. *Natural rights theories. Their origin and development*. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
- TALLÈ, Cristiano. «Prove di un dialogo su natura, nativi e soggettività giuridica fra antropologia, linguistica e diritto: un'introduzione ragionata (da un antropologo)». En *La Natura come soggetto di diritti. Prospettive antropologiche e giuridiche a confronto*, Flavia G. Cuturi. Firenze: Editpress, 2020, pp. 33-58.
- TIERNEY, Brian. *L'idea dei diritti naturali. Diritti naturali, legge naturale e diritto canonico 1150-1625*. Bologna: il Mulino, 2002 (*The Idea of Natural Rights. Studies on Natural Rights. Natural Law and Church Law 1150-1625*. Atlanta: Scholars Press for Emory University, 1997).

- TODOROV, Tzvetan. *La conquista dell'America. Il problema dell'«altro»*. Torino: Einaudi, 1992 (*La conquête de l'Amérique, La question de l'autre*. Paris: Éditions du Seuil, 1982).
- VILLEY, Michel. *La formazione del pensiero giuridico moderno*. Milano: Jaca Book, 1985 (*La formation de la pensée juridique moderne*, Paris: Montchrestien, 1968).
- VITORIA, Francisco de. *Obras de Francisco de Vitoria: Relecciones Teológicas*. Madrid: BAC, 1960.
- VITORIA, Francisco de. *Comentarios a la Secunda Secundae de Santo Tomás*, 6 vols. Salamanca: Biblioteca de Teólogos Españoles, 1932-1952.

NOTAS

- 1 Cf. M. VILLEY, *La formazione del pensiero giuridico moderno*. Milano: 1985, p. 196.
- 2 Cf. *ibidem*, p. 224.
- 3 Cf. *ibidem*, p. 196.
- 4 B. TIERNEY, *L'idea dei diritti naturali. Diritti naturali, legge naturale e diritto canonico 1150-1625*. Bologna: 2002, p. 38.
- 5 Per Tierney, invece, fra filosofia e diritto vi è uno scambio costante. Cf. *ibidem*, p. 48.
- 6 Cf. *ibidem*, p. 38.
- 7 Cf. *ibidem*, p. 86. Tale potere «è foriero di pretese e di poteri specifici per gli esseri umani in quanto tali».
- 8 Cf. *ibidem*, p. 90.
- 9 *Ibidem*, p. 100.
- 10 Cf. *ibidem*, pp. 100-101.
- 11 Cf. *ibidem*, p. 102.
- 12 Cf. *ibidem*, p. 25. L'identificazione del pensiero di Ockham come prima formulazione dei diritti soggettivi è stata contestata anche da R. TUCK, *Natural rights theories. Their origin and development*. Cambridge: 1979, pp. 22-23.
- 13 Sebbene, per alcuni studiosi, Tommaso per mezzo del concetto di persona umana elabora una dottrina della dignità e dell'eguaglianza che permetterebbe senza difficoltà una fondazione dei diritti soggettivi. Cf. A. CAMPODONICO, «Tommaso d'Aquino nel Novecento. Riflessioni sui diritti umani», in S. Langella (ed.), *Genesis, sviluppi e prospettive dei diritti umani in Europa e nel Mediterraneo*. Napoli: 2006, pp. 227-243. Del resto, lo stesso Jacques Maritain ha difeso i diritti naturali a partire dalla prospettiva dello stesso diritto naturale tommasiano.
- 14 Cf. Francisco de Vitoria, *Comentarios a la Secunda secundae*, vol. III, q. 62, Salamanca: 1934.
- 15 Cf. F. DE VITORIA, *De indis*. Madrid: 1960, p. 660.
- 16 Cf. C. SUMMENHART, *De contractibus liciti, atque illicitis*. Venetiis: 1580, pp. 23-25.
- 17 Cf. F. DE VITORIA, *De indis*, p. 661.
- 18 Cf. F. DE VITORIA, *De indis*, pp. 661-662.
- 19 Cf. F. DE VITORIA, *De indis*, p. 662.
- 20 Cf. Secondo Tommaso d'Aquino solo le creature razionali «habent dominium sui actus, et non solum aguntur, sicut alia sed per se agunt». *Summa theologiae*, I, q. 29, a.1. Pertanto, affermare che gli indios non avessero tale controllo significava negare la loro stessa umanità e con ciò il riconoscimento per loro di diritti inalienabili.
- 21 «Non enim dicimus aliquem esse dominum, nisi eius quod situm est in sua facultate. Ita enim loquimur: non est in mea facultate, non est in mea potestate, quando non sum dominus». F. DE VITORIA, *De indis*, p. 662. Francisco de Vitoria qui riprendeva Jean Gerson, per il quale *potestas* e *facultas* sono intercambiabili. Per Gerson, infatti, il termine *facultas* derivava da *fas*. Cf. B. TIERNEY, *L'idea*, p. 106.
- 22 «Sola creatura rationalis habet dominium sui actus, libere se agens ad operandum; ceterae vero creaturae ad opera propria magis aguntur quam agant». TOMMASO D'AQUINO, *Summa Contra Gentiles*, III, cap. CXI.
- 23 Osserva Francisco de Vitoria: «dominium aliquando non dicit ius, sed solam potentiam, et hoc modo ignis habet dominium in aquam. Si enim hoc satis est ad

- dominium, ergo latro habet dominium ad interficiendum hominem, quia habet potentiam ad hoc et fur habet potentiam ad capiendum pecuniam». F. DE VITORIA, *De indis*, pp. 662-663.
- 24 F. DE VITORIA, *De indis*, p. 663.
- 25 «Hoc patet, quia possunt pati iniuriam; ergo habent ius rerum. Ergo et dominium, quod nihil aliud est quam ius». *Ibidem*.
- 26 Vitoria osserva che il fondamento del dominio è l'essere immagine di Dio, e questa immagine è presente anche nei bambini: «fundamentum domini est imago Dei, quae adhuc est in pueris». *Ibidem*.
- 27 «Nec est idem de creatura irrationali, quia puer non est propter alium sed propter se, sicut est brutum». *Ibidem*.
- 28 «Imago consistit in hoc quod est habere placitum et dominium suorum actuum per libertatem». Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 4630, *Prologo*, f. 2r. Cf. S. LANGELLA, *La ciencia teológica de Francisco de Vitoria y la Summa theologiae de santo Tomás de Aquino en el siglo XVI a la luz de textos inéditos*. Salamanca: 2013, p. 126.
- 29 «Videtur adhuc quod possint esse domini quia possunt pati iniuriam. Ergo habet ius». F. DE VITORIA, *De indis*, p. 664.
- 30 Cf. *ibidem*. Dunque, per quanto riguarda la *iurisdictio*, egli si rimette ai giuristi.
- 31 Cf. T. TODOROV, *La conquista dell'America. Il problema dell'«altro»*. Torino: 1992, p. 7.
- 32 Il termine «ecocidio» in quanto neologismo esprime una nuova consapevolezza sviluppatasi con i cambiamenti geo-climatici. Non per nulla diverse organizzazioni si stanno battendo per rendere l'ecocidio un reato penale sotto cui comprende tutti quegli atti «illeghi o sconsiderati commessi con la consapevolezza che esiste una probabilità sostanziale di danni gravi e diffusi o a lungo termine all'ambiente». Con Risoluzione datata 20 gennaio 2021, lo stesso Parlamento Europeo ha espresso sostegno agli sforzi normativi a livello internazionale in relazione ai reati ambientali, sollecitando «l'UE e gli Stati membri a promuovere il riconoscimento dell'ecocidio quale crimine internazionale ai sensi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI)». Cf. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0014_IT.html.
- 33 Cf. A. ANDRONICO– M. MELI, *Diritto e Antropocene, Mutamenti climatici e trasformazioni giuridiche*. Milano: 2020.
- 34 Cf. S. LANGELLA, M. DAMONTE, A. MASSARO, «Sulla Filosofia e l'Antropocene», in *Antropocene e bene comune: tra nuove tecnologie, nuove epistemologie e nuovi virus*. Genova: 2022, pp. 12-13 (*Open Access*).
- 35 C. TALLÈ, «Prove di un dialogo su natura, nativi e soggettività giuridica fra antropologia, linguistica e diritto: un'introduzione ragionata (da un antropologo)», in Flavia G. Cuturi, *La Natura come soggetto di diritti. Prospettive antropologiche e giuridiche a confronto*, p. 33.
- 36 Occorre sottolineare che per quanto riguarda i diritti della natura su tratta «di nuove categorie di diritti che non presuppongono l'esistenza dell'uomo per la loro mera esistenza. Essi sono considerati come diritti autonomi rispetto ai diritti umani, al diritto degli esseri umani a vivere in un ambiente sano». L. PERRA, «L'antropomorfizzazione giuridica», *DEQ*, 2 (2020), p. 51.

- 37 Cf. R. MÍGUEZ NÚÑEZ, «Una nuova frontiera della soggettività: i diritti degli enti naturali. Se il fiume e i ghiacciai sono persone giuridiche», *L'Indice dei libri del mese*, 34 (2017).
- 38 In realtà la tendenza ebbe inizio già nel 2006 in Nord America, quando una comunità rurale della Pennsylvania, Tamaqua Borough, approvò un'ordinanza che riconosceva i diritti degli ecosistemi inquinati da discariche di rifiuti tossici. Da allora sono stati riconosciuti diritti inalienabili della natura con analoghi provvedimenti in diversi comuni degli Stati Uniti. Cf. R. MÍGUEZ NÚÑEZ, «Una nuova frontiera della soggettività: i diritti degli enti naturali. Se il fiume e i ghiacciai sono persone giuridiche», *L'Indice dei libri del mese*, 34 (2017).
- 39 Per la prima volta a livello costituzionale i diritti della natura vengono sanciti dall'Ecuador nel capitolo VII (articoli 71-74) della sua Costituzione. Cf. L. PERRA, «La natura e i suoi diritti», *Nomos: le attualità nel diritto*, 2 (2018), p. 8. Per un commento ad essi: cf. F. SIMÓN CAMPAÑA, «La Naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución ecuatoriana: la construcción de una categoría de interculturalidad», in L. Estupinan Achury, C. Storini, R. Martínez Dalmau y F. A. de Carvalho Dantas, *La Naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático*. Bogotá: 2019, p. 302-303.
- 40 Cf. S. BALDIN, «I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia», *Visión LatinoAmericana*, 10 (2014), p. 27. Cf. anche L. PERRA, *I sistemi di protezione ambientale di Ecuador e Bolivia e l'affermazione dei diritti della natura*. Il Sileno Edizioni, 2021 (Open Access).
- 41 Nel 2017 l'Alta Corte dell'Uttarakhand (Nainital, India) sottoscrisse un'ordinanza con cui conferiva ai fiumi Gange e Yamuna lo status di persona vivente/entità legale. I due fiumi e i loro affluenti sono stati dichiarati *juristic/legal persons/living entities* con tutti i corrispondenti diritti, doveri e responsabilità di una persona vivente. La stessa Corte ha sancito anche la qualità di *legal person* ai ghiacciai dell'Himalaya. Cf. R. MÍGUEZ NÚÑEZ, «Una nuova frontiera della soggettività: i diritti degli enti naturali. Se il fiume e i ghiacciai sono persone giuridiche», *L'Indice dei libri del mese*, 34 (2017).
- 42 Cf. L. DALLA RIVA, «Diritti della natura in Brasile ed Ecuador: un'analisi comparatistica tra costituzionalismo ambientale e buen vivir», *DPCE online*, 2 (2023).
- 43 <http://www.harmonywithnatureun.org>
- 44 <http://www.harmonywithnatureun.org/unDocs/>
- 45 Cf. F. SIMÓN CAMPAÑA, «La Naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución ecuatoriana: la construcción de una categoría de interculturalidad», p. 315.
- 46 Cf. R. MÍGUEZ NÚÑEZ, «Una nuova frontiera della soggettività: i diritti degli enti naturali. Se il fiume e i ghiacciai sono persone giuridiche», *L'Indice dei libri del mese*, 34 (2017).